



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm. e ii., del servizio di ingegneria per la redazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica, previo studio di vulnerabilità sismica, della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 - Napoli".

Importo € 134.642,40

CIG: 9537205E87

RUP: ing. Maurizio ATTANASIO

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 1.	Oggetto del contratto
Art. 2.	Progettazione
Art. 3.	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Art. 4.	Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico
Art. 5.	Onorario dell'incarico
Art. 6.	Durata
Art. 7.	Prescrizioni generali relative al progetto esecutivo
Art. 8.	Obblighi dell'affidatario
Art. 9.	Proprietà dei progetti e dei piani
Art. 10.	Modificazioni del progetto su richiesta della Committente
Art. 11.	Incompatibilità
Art. 12.	Esclusione di altri incarichi
Art. 13.	Pagamenti
Art. 14.	Tracciabilità flussi finanziari
Art. 15.	Riservatezza
Art. 16.	Tutela e assistenza dipendenti e collaboratori
Art. 17.	Penali
Art. 18.	Proroghe
Art. 19.	Garanzie
Art. 20.	Responsabilità dell'affidatario
Art. 21.	Recesso
Art. 22.	Inadempienze e risoluzione del contratto
Art. 23.	Foro competente
Art. 24.	Stipula del contratto ed oneri contrattuali
Art. 25.	Condizioni generali di contratto
Art. 26.	Protocollo di legalità
Art. 27.	Trattamento dei dati personali
Art. 28.	Divieto di cessione del contratto
Art. 29.	Cessione del credito



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Affidatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell’incarico è la redazione del “Progetto di fattibilità tecnico ed economica e del progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica, previo studio di vulnerabilità sismica, della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 – Napoli.

L’affidatario provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività professionale e a redigere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri favorevoli degli Enti preposti all’autorizzazione del progetto ed adeguare gli stessi alle eventuali prescrizioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’affidamento nel caso in cui l’offerta presentata non sia ritenuta idonea e si riserva.

ART. 2 – PROGETTAZIONE DEI LAVORI

2.1 Progettazione dei lavori

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nella lettera di invito, oltre che alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt’oggi applicabile in virtù della previsione di cui all’art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’incarico dovrà essere svolto in conformità al documento di indirizzo della progettazione redatto dal RUP.

L’affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante, e/o il CONI, abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016.

ART. 3 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. LGS. 81/2008 TIT. IV)

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo.

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

prestazioni:

- A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.);
- B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno;
- C) elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con il gruppo di progettazione);
- D) predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti (con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa) e dell'analisi delle interferenze con terzi. Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- E) quantificazione dei costi della sicurezza;
- F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

ART. 4 – ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno

ART. 5 – ONORARIO DELL'INCARICO

L'importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in € **2.575.000,00**.

L'importo a base di gara del servizio in oggetto è pari ad € **134.642,40** oltre IVA e C.N.P.A.I.A., comprensivo di € 30.000,00 per indagini sulla struttura e sul terreno, esso è stato determinato in base a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 come di seguito riportato:

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

Progetto	Servizio oggetto di affidamento	Categoria	Codice ID. opere	Descrizione delle opere	Valore dell'opera V	Percentuale sul valore dell'opera P	Onorario
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA, FUNZIONALE E IMPIANTISTICA, PREVIO STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA CORSO SECONDIGLIANO, 292	Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica e Progetto Definitivo	Edilizia	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.	€ 420'000,00	8,6325 %	€ 15'844,90
		Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinate e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 1'200'000,00	6,7011 %	€ 65'155,45
		Impianti	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 170'000,00	11,0876 %	€ 4'311,69
			IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 495'000,00	8,2742 %	€ 8'355,29
			IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione	€ 215'000,00	10,3625 %	€ 6'951,17



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

				zione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso			
Spese e oneri accessori					4.0000 %		€ 4'024,71
						TOTALE	€ 104'642,40
INDAGINI							
Indagini, analisi e verifiche sulla struttura e sul terreno							€ 30'000,00
						TOTALE	€ 30'000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sussistono rischi di natura interferenziale.

L'appalto è finanziato con fondi a bilancio comunale e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 127803, codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008, Bilancio 2022.

ART. 6 – DURATA

6.1 Durata della progettazione

Il termine per lo svolgimento delle attività di progettazione è pari a:

45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio per la progettazione di fattibilità tecnico economica.

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva.

I **105** (centocinque) giorni per la progettazione saranno conteggiati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinano diversamente l'effettuazione della prestazione.

ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO ED AL RILIEVO

Data la tipologia degli interventi a base di gara, il soggetto incaricato della progettazione dovrà produrre tutta la documentazione tecnica richiesta articolando gli elaborati in maniera specifica e dettagliata. Dovrà, pertanto,

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

essere consentita la verifica e la validazione, con successiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Valgono per l’affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi.

L’affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’affidatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile.

L’affidatario rimane l’unico responsabile per eventuali danni prodotti nell’espletamento del servizio ed è tenuto all’eventuale ripristino dei luoghi e a eventuali risarcimenti per i danni prodotti.

ART. 9 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 10 – MODIFICAZIONI DEL PROGETTO SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

L’affidatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.

ART. 11 – INCOMPATIBILITÀ



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

L'affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 12 – ESCLUSIONE DI ALTRI INCARICHI

Il presente incarico non conferisce titolo all'affidatario per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

ART. 13 – PAGAMENTI

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di parcelle, compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:

- anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
- saldo dell'onorario relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica e Economica, ad avvenuta approvazione del PFTE;
- saldo dell'onorario relativo alla progettazione definitiva, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo.

L'emissione dei mandati di pagamento della prestazione professionale ricompresa nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto.

Il pagamento avverrà dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi acquisita con il D.U.R.C., ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100, il pagamento verrà disposto, previa emissione di regolare fattura.

L'affidatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo a base d'asta.

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria e importi posti a base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

ART. 15 – RISERVATEZZA

L'affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

ART. 16 – TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

ART. 17 – PENALI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Analoga penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di cui all'art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso.

ART. 18 – PROROGHE

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 – GARANZIE

Garanzia definitiva

L'affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune.

Polizza assicurativa del progettista e coordinatore della sicurezza

L'affidatario contestualmente all'affidamento deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte, inclusi errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo.

L'affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 21 – RECESSO

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 8 "obblighi dell'affidatario". La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento, non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all'affidatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite.

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero.



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell'affidatario.

ART. 22 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'affidatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'affidatario stesso.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

danni subiti.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è Napoli.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI CONTRATTUALI

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla presa d'atto, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'affidamento definitivo con il relativo impegno contabile. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ART. 25 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - PATTO DI INTEGRITÀ

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'affidatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'affidatario.

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25 marzo 2021 "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023: Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 29 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificate al Comune di Napoli.